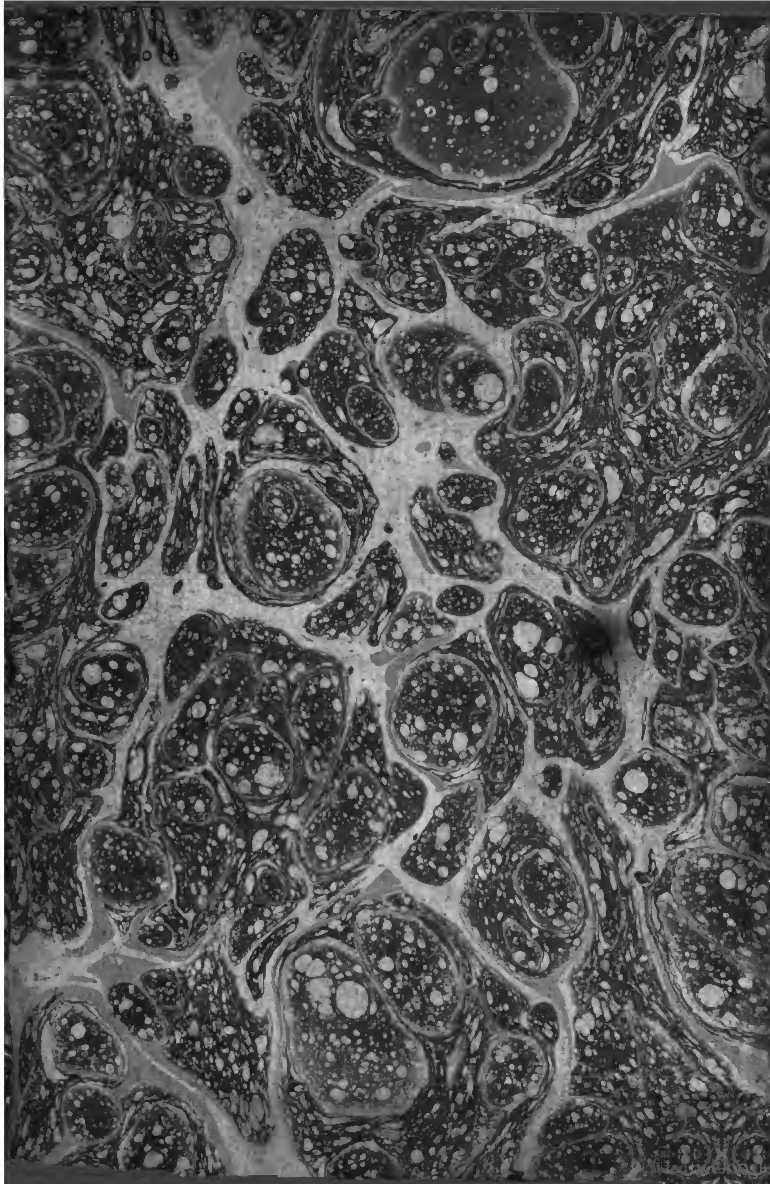
REGOLE DELLA REAL COMPAGNIA DE' BIANCHI SOTTO IL TITOLO DI NOSTRA SIGNORA DEL SS...

Arciconfraternita dei Bianchi di nostra signora del ss. Rosario di...







REGOLE

DELLA

REAL COMPAGNIA

DE' BIANCHI

SOTTO IL TITOLO

DI

NOSTRA SIGNORA

DEL SS. ROSARIO.

NELLA CHIESA DELLA CARITA'.

APPROVATE DA S. M., D. G., CON PRIVILEGIO SPEDITO DALLA REAL CAMERA DI S. CHIARA SOTTO IL DÌ 23. SETTEMBRE 1749.



NAPOLI 1824.

DALLA TIPOGRAFIA SIMONIANA.

PREFAZIONE

Il fine principale, per cui è stata istituita la nostra Compagnia dedicata all' onore di Nostra Signora del SS. Rosario, egli è stato, poichè dovendo ognuno in questa Valle di lagrime conbattere con tre fortissimi nemici, cioè Mondo, Demonio, e Carne, e non potendo de se medesimo a quelli resistere, essendo grande l' umana debolezza, e fragilità; ascrivendosi nella nostra Compagnia, e recitando spesso il SS. Rosario, qual' è un potentissimo Scudo per resistere a quàlsivoglia nemico, ed esercitandosi continuamente negli atti di pietà, virtù, e divozione, e negli altri Spirituali Esercizj, per mezzo non meno dell' uno, che degl' altri, si accende nel di lui cuore un vero affetto verso il Signore Iddio, e la Vergine SS., ch' è l' unico mezzo per impetrare il di loro ajuto,

a fine di riportare la compiuta vittoria de' suoi nemici, e di ottener la grazia di non offendere la divina Maestà, e per goderla perpetuamente in Cielo.

C A P. I.

Modo da tenersi dalli Fratelli nell' entrare nella Congregazione, e come devono nella medesima trattenersi.

I. Nell' entrare, che farà ciascun Fratello nella nostra Congregazione, si spoglierà di tutt' i pensieri mondani, imaginandosi entrare in luogo di Orazione a trattare col Signore Iddio. Se entrerà prima di principiarsi la Congregazione, pigliata l' acqua benedetta, s' inginocchi, saluti la Vergine SS., recitando con ogni divozione un' Ave Maria, e dipoi farà la riverenza all' Altare, e con ogni rispetto saluti gli Governatori, e quelli Fra-

telli che ivi si ritroveranno. Entrando però dopo di essersi principiata la Congregazione, non si levi da terra, se il primo Governatore, o in sua mancanza a chi spetta, non suonerà il campanello, al di cui suono si alzerà, e fatta la riverenza all' Altare, riverisca i Governatori, e gli altri Fratelli, e vada a sedersi nel suo luogo, ove si tratterrà in tutto il tempo della Congregazione. Avvertendosi però, che entrando ciascuno de' Governatori, tutti si debbono alzare, e riverirlo.

II. I Fratelli stando nella Congregazione si devono vicendevolmente stimare, e molto più rispettare, ed ubbidire a' quattro Governatori, come quelli, che sono i capi della nostra Compagnia, e tengono in essa il primo luogo. Del di cui impiego nelli seguenti capi si parlerà.

III. Per buon regolamento della nostra Congregazione, ed a fine di evitare ogni disturbo, nessun Fratello deve ingerirsi, o intromettersi sotto

qualsivoglia pretesto nell' amministrazione, e governo di tutto ciò, che appartiene al regolamento della medesima, locchè unicamente spetta alli Governatori.

IV. Occorrendo però a qualche Fratello di dire alcuna cosa alli Governatori, lo faccia in segreto, e se forse fosse domandato da' Governatori del suo parere, con ogni rispetto lo dica, e coll' istesso rispetto deve dire ogni Fratello il suo parere, nel caso da essi Governatori si convocasse Congregazione generale, o particolare, interloquendo unicamente sù di ciò, che sarà da essi Governatori proposto, a cui solamente spetta il proporre quel che stimeranno convenevole per l' utile della nostra Compagnia.

V. Se alcun Fratello in tempo di esequie, o di qualsivoglia altra funzione, dopo esser venuto nella Congregazione, ed essersi assaccato, per qualche necessaria causa dovesse spogliarsi, ed andarsene, debba prima

chieder licenza a' Governatori, o a chi spetta.

VI. Tutt' i Fratelli però si devon tanto nell' Esequie, quanto in ogni altra funzione vestire, e spogliare nella stanza della nostra Congregazione per ciò destinata; rigorosamente ciò loro imponendosi.

CAPO II.

Pesi Spirituali de' Fratelli.

I. Primieramente ogni Fratello della nostra Compagnia si deve esercitare nella carità, umiltà, ed ubbidienza, senza delle quali non può chiamarsi figlio di Maria SS., la quale con tanto nostro esempio fu sommamente umile, ubbidiente, ed amorosa, esercitandosi altresì in atti di amore verso Dio, la Vergine SS., ed il Prossimo.

II. Deve recitare ogni settimana il Santo Rosario di quindeci Poste, me-

ditando i quindeci Misterj colla maggior divozione, che potrà, o in una sol volta, o in tre, come gli sarà più comodo.

III. Deve ogni giorno sentir la S. Messa, esercitandosi nell' Orazione mentale, almeno per un quarto d' ora, e visitare i cinque Altari determinati in ogni Chiesa de' RR. PP. Domenicani; nella di cui visita si guadagnano le Indulgenze. Ogni sera deve far l' esame della coscienza, nè deve tralasciar di fare spesso gli atti di Fede, Speranza, Carità, e Contrizione, quali sono necessarj, per salvarsi, e per la nostra eterna salute.

IV. È in obligo ancora di venire in Congregazione tanto nelle prime Domeniche di ogni mese, quanto in tutte le altre Domeniche, che in tutt' i giorni Festivi, e nelle altre Funzioni, siccome sta stabilito nel nostro Calendario stampato, il quale in ogni anno si manderà alli Fratelli, per loro regolamento; Frequentando i SS. Sacra-

menti, almeno nelle Feste del Signore; della SS. Vergine, de' Santi Apostoli, e nelle prime, e terze Domeniche di ciascun mese, non tralasciando di comunicarsi ne' sopradetti giorni in Congregazione, per vicendevol' esempio.

V. È Altresì in obligo di visitare i Fratelli infermi, e di associare i Fratelli defonti, siccome in appresso si dirà.

VI. Ciascun Fratello in tutte le sue Orazioni, tanto private, quanto quelle, che farà unitamente cogli altri Confratelli, deve pregar il Signore Iddio, e la SS. Vergine per l'Esaltazione della Santa Chiesa, per la estirpazione dell' Eresie, Pace tra Principi Cristiani, pel Sommo Pontefice, per la Maestà de' nostri Rè, e Regina, e di loro Real Prole, e per l'avanzamento della nostra Compagnia; per i Fratelli, e Benefattori della medesima, e per le anime di quelli, e per tutte le Anime del Purgatorio.

VII. Si avverta però, che sebbene tralasciasse il Fratello tutte, o alcune delle sopramensionate opere, non incorre in peccato mortale, nè veniale; nondimeno tralasciandole non solamente resta privo di tutti quei beni spirituali, che per mezzo delle medesime riceverebbe, ma ancora perde le Indulgenze, che per mezzo di quelle verrebbe a guadagnare.

CAPO III.

Pesi temporali del Fratello.

I. NOn meno pel mantenimento della nostra Congregazione, che per godere tutti gli emolumenti, de' quali appresso si parlerà, deve ogni Fratello pagare carlini ventiquattro l' anno; qual pagamento deve seguire nel mese di Ottobre, e non pagandosi per tutto il mese di Novembre restano contumaci, e quindi privi di tutti gli emolumenti, siccome giammai fossero

stati aggregati nella nostra Compagnia.

II. Quei Fratelli però, che si riceveranno nel decorso dell' anno devono pagare per tutto il mese di Ottobre la rata degli enunciati carlini ventiquattro, e non pagandola per tutto il mese di Novembre restano, come sopra contumaci.

III. Li quattro Governadori, Tesoriere, e Segretario non pagano gli enunciati carlini 24, ma in vece di quelli, paga ciascuno di essi ducati dieci, quali deve pagare nel mese di Ottobre, e non pagandoli pel detto mese di Novembre, incorre nella contumacia, e resta privo di tutti gli emolumenti, siccome di sopra si è detto.

IV. Avvertendosi, che tutte le sopradette somme devonsi rispettivamente pagare in potere del Tesoriere, non potendosi mandare per altre persone, ancorchè fossero Fratelli.

V. Quelli Fratelli che sono (come sopra si è detto) incorsi nella contumacia, possono purgarla, pagando in

una sol volta tutte le quantità, che devono, purchè nel tempo del sudetto pagamento non sieno infermi, da' quali ricevendole il Tesoriere, debba egli rifare alla nostra Congregazione tutto il danno, che venisse per tal' effetto a soffrire.

VI. Si avverte inoltre, che morendo qualche Fratello, che non fosse già incorso nella contumacia, non si può appuntare la di lui Esequie, se prima non averà pagata la rata degl' enunciati carlini ventiquattro, essendo però Governatore, Tesoriere, o Segretario, deve pagare gl' intieri ducati dieci, e ciò ancorchè fosse il principio dell' anno.

CAP. IV.

De' sussidj tanto spirituali, quanto temporali, che godono i Fratelli sì in vita, che in morte.

I. Il Fratello della nostra Compagnia gode innumerabili Indulgenze, delle quali perchè trattano diversi Autori, ed in particolare il Libro intitolato: *Giornale perpetuo delle Indulgenze del SS. Rosario*, che facilmente ognuno potrà avere, perciò quì si tralascia di trascriverlo: Bensì ogni Fratello nel recitare il SS. Rosario, nella visita de' cinque Altari, nell' intervenire nelle funzioni di essa Congregazione, e nelle altre opere di pietà, abbia ferma intenzione di guadagnare tutte le Indulgenze concedute da' Sommi Pontefici, e specialmente quelle con particolarità concedute alla nostra Congregazione, pregando il Signore Iddio secondo l' intenzione de' Sommi

Pontefici, che le han concedute.

II. Inoltre partecipa di tutte le opere pie, ed Esercizj Spirituali, che si fanno tanto dalla nostra Compagnia, e da tutte le altre Compagnie del SS. Rosario, quanto dalla intiera Religione di S. Domenico, alla di cui participazione sin dai quattro del mese di Aprile dell' anno 1701. furon tutti i Fratelli della nostra Congregazione ammessi.

III. Nel giorno della Purificazione della Beatissima Vergine, detta volgarmente la Candelora, dalla nostra Compagnia si dispensano le candele benedette ai Fratelli, come anche nel giorno della solennità del SS. Rosario, che si celebra nella prima Domenica di Ottobre, le Figure, ed i Rosarj benedetti, affinchè ognuno lo possi portare continuamente alla gola con quella divozione, che si conviene.

IV. La nostra Compagnia fa celebrare per le anime de' Fratelli defonti trè Messe la settimana, e quat-

tro Anniversarj l'anno, come parimente per le di loro anime nella seconda Domenica di ciascun mese si recita nella nostra Congregazione l'intiero Uffizio de' Morti, purchè non sia impedito dalla Esposizione del Venerabile, o pure occorendo Festività della Vergine SS. non si dovesse recitare il di lei Uffizio: in tal caso il detto intiero Uffizio de' Morti si reciterà in una delle altre Domeniche susseguenti.

V. Accadendo la morte del Fratello non contumace, la Congregazione lo farà sepellire a sue spese nella Chiesa di S. Tommaso d'Aquino, ov' è la sepoltura de' Fratelli, col solo accompagnamento della nostra Compagnia, senza che li Congionti del defonto Fratello sieno tenuti a spesa alcuna, facendogli apparare una sola stanza, o la Galleria ad elezione de' Congionti del defonto Fratello di contrataglio, con un solo Altarino con quattro candelieri, e Croce d'argento, Letto alla Reale, sostenuto da quattro

piedi d'Orchesta guarnito di Puttini, e veli, con coltre di lama d'oro, baretta dorata, con coscino di velluto ricamato d'oro per ponerci il Cadavere, e velo per coprirlo, Padiglione con corona, e Puttini sopra detto letto, e quattro splendori di argento all' intorno, gli manderà quattro torce a quattro lumi per li detti splendori, e quattro candele di mezza libbra l'una pel detto Altarino, e pagherà agli Apparatori l'alzatura del Cadavere sopra il detto letto alla Reale, ed il jus al Reverendo Paroco, gli darà dippiù ventiquattro poveri dell' Ospizio di S. Gennaro con 24. candele di once due l'una; gli farà celebrare cento Messe per la di lui Anima, e nel primo giorno di Congregazione, che immediatamente segue dopo la di lui morte, purchè non sia impedito dall' Esposizione del Venerabile., se gli reciterà l'intero Ufzio de' Morti.

VI. A ciascun Fratello defonto nel primo giorno dopo la di lui morte,

te, che si potrà, se gli farà un Funerale nella nostra Congregazione, nella di cui mattina si reciterà per la di lui anima un' altro intiero Officio de' Morti, e si celebreranno tutte quelle Messe, che ciascun Fratello è obligato a dare (essendo l' Altare Maggiore della nostra Congregazione privilegiato quotidiano perpetuo per le Anime de' Fratelli, e Sorelle defonte), a qual oggetto tutt' i Fratelli devono dare tanto pel detto Funerale particolare del defonto Fratello, quanto per lo generale, che si fa nella ottava de' Morti per le anime di tutt' i Fratelli defonti la elemosina per le dette Messe, che consegneranno alli nostri Chierici, con notarla al libro della esazione delle dette Messe, che da' medesimi si porterà in giro per le loro Case, e ciò per cautela della Congregazione, e de' Fratelli, li quali son' obligati ancora di recitare per la di lui anima l' intiero Rosario di quindici poste, di applicare una Comunione, e dire gl'

intieri due Officj de' Morti, se non li avessero detti nella Congregazione.

VII. Si è stabilito che il Cadavere di ciascun Fratello, Sorella, ò Congiunto tale quale si espone sul letto alla Reale dovrassi portare a sepellire nella nostra Congregazione ove si chiuderà nella Cassa di legno alla presenza de' Fratelli Deputati della nostra Terrasanta, i quali avranno la cura fargli togliere il soprabito, ovvero qualunque insegna Militare, o Chiesastica che sia, che resterà a beneficio della nostra Compagnia.

VIII. Bensì non volendo i Congiunti del Fratello non contumace prevalersi della Esequie della nostra Compagnia, in tal caso è solamente in obligo fargli celebrare le cento Messe, e di somministrare agli di lui Congiunti il solo equivalente della spesa dell' apparato, ed argenti, o in danaro contante, oppure non volendo il danaro resti obbligata a farne celebrare tante Messe, senza poter pretendere il

sopradetto apparato, o qualsivoglia altro, e li Fratelli gli devono applicare i sopradetti suffragj.

IX. Volendosi però il Fratello defonto sepellire in altra Chiesa, o per ragione di Sepoltura gentilizia, o per sua divozione, purchè sia permesso alla nostra Compagnia entrare, ed officiare nella Chiesa (locchè resti a peso de' Congiunti del defonto Fratello ottenerlo) deve la nostra Congregazione fargli il sopradetto apparato nella Casa, ed associare altresì il Cadavere, facendo tutte le solite spese, eccettuatene quelle di cera, ed ogni altro, che occorrerà farsi in quella Chiesa, ove si sotterrerà; ma non potendo entrare, ed officiare, resti solamente obligata fargli celebrare cento Messe, e dargli l' equivalente dell' apparato, siccome di sopra stà espresso, essendo però sempre tenuti i Fratelli applicargli i sopradetti particolari suffragj.

X. Morendo qualche Fratello, che rattrovisi contumace, la nostra

Congregazione non è tenuta somministrargli cos' alcuna; solamente gli farà recitare un' intiero Officio de' Morti, essendo in libertà de' Fratelli, se vogliono applicare per la di lui anima li sopradetti particolari suffragj.

XI. Ricevendosi nella nostra Congregazione li figliuoli anche di tenera età, ed appena nati, nel modo però, come nel seguente capo: accadendo intanto la morte di alcuno di essi, che non si ritrovi contumace, e non essendo di anni sette compiti, ed in conseguenza per la sua tenera età incapace di suffragj, se gli darà la detta nostra sepoltura franca con quelle cere, che sono solite ponersi nella Chiesa, restando tutto il dippiù, che sarà necessario per l' apparato, argenti, cere, e per l' Esequie, a peso de' di loro Congiunti; essendo però di anni sette compiti, e perciò capace di suffragj, goderà il tutto, come sopra si è detto.

XII. Rispetto però a questi fi-

gliuoli Fratelli, che si ritrovano ascritti, ed aggregati nella nostra Compagnia, sebbene godono, siccome tutti gli altri Fratelli, ed i funerali, ed i suffragj, quando saranno di anni sette compiti, come sopra si è detto; nondimeno non godono voto sino a quando non averanno compita l'età di anni diciotto.

XIII. Godono così tutt' i Congiunti consanguinei del primo, e secondo grado *de jure Canonico*, come le mogli di ogni Fratello vivente, e non contumace, e che col medesimo coabitano, la stessa Esequie, come gode ciascun Fratello; bensì occorrendo tal'Esequie, prima di quella appuntarsi, debbon depositare nelle mani del nostro Fratello Sacristano maggiore ducati trenta per tutta la spesa, che occorre, e bisognando carrozze per la distanza della Esequie, tal deposito debba essere di ducati trentacinque, essendo inclusa in detto deposito anche la spesa per 24 poveri dell'

Ospizio di S. Gennaro con 24. candele di once due l'una; essendo poi in obbligo il nostro Fratello Sacristano mandare al Fratello la nota di tutta la spesa occorsa per l'Esequie del di lui Congiunto col resto del danaro del deposito, se ve ne rimane: nel caso poi la spesa importasse più del deposito, è obbligato il Fratello pagare il dippiù a tenore della nota. Restando però a peso del Fratello fare a sue spese l'apparato in casa, letto alla Reale, Altarino, ed ogni altro colle necessarie cere, e volendo far uso delle banderuole, si farà chiamare gli altri poveri dell'Ospizio di S. Gennaro per portarle, e potrebbe anche prevalersi per detto apparato, e banderuole dello stesso Apparatore della nostra Congregazione, poichè goderebbe di quello stesso partito, che dalla nostra Congregazione si ritrova fatto col medesimo, anche in beneficio de' Congiunti, cioè tutto il suddetto apparato, letto alla Reale,

Altarino; affitto di argento, ed ogni altro, come sopra minutamente descritto, si è convenuto per ducati cinque, e mezzo, e le banderuole per grani 15. l'una. Dovendosi portare il cadavere del Congiunto del Fratello in altra Chiesa, o per ragione di sepoltura gentilizia, o per sua divozione, resti a peso del detto Fratello ottenere, che la nostra Compagnia entri processionalmente, ed officii; restando ancora a suo carico di poner tutte quelle cere, che vorrà in detta Chiesa, ed in tal caso l'anzidetto deposito debba esser di ducati venticinque, e bisognando carrozze, come di sopra, di ducati trenta. Rispetto poi alli detti Fratelli contumaci, se occorresse a ciascuno di essi Esequie de' detti loro Congiunti, e moglie, purgando la loro contumacia, e facendo detto deposito, come sopra stabilito, possono godere della detta Esequie; restando espressamente fermo anche per li cadaveri de' Congiunti ciò, che nel Ca-

po IV. §. VII. si è risoluto per li cadaveri de' Fratelli, riguardo a non potersi togliere qualsisia cosa da sopra il cadavere.

XIV. In tutte l' Esequie, così dei Fratelli, come dei Congiunti, che dovranno farsi dalla nostra Compagnia, si darà a ciascuno Fratello, che interverrá alle dett' Esequie, un cerino di due once, ed a quel Governadore, che porterà il bastone, ovvero in di loro mancanza, a chi spetta portarlo, se ne daranno due.

CAPO V.

Qualità de' Fratelli, e modo di riceverli, ed ammetterli nella nostra Compagnia.

I. Desiderando taluno esser aggregato per Fratello nella nostra Compagnia, dev' esser persona dabbene, di buoni costumi, buona vita, e fama, timorata di Dio, e divota di Maria Santissima

del Rosario, che sia ben nata, e nobilmente viva.

II. Primieramente è in obligo di formar memoriale diretto ai Governadori della nostra Congregazione con quel decoroso titolo che si conviene, ed il medesimo farà consegnare in mano del primo Governadore, restando proibito alla persona, che desidera aggregarsi di venire alla Congregazione, dal quale riferendosi agli altri tre Governadori, si commetterà da tutti quattro l'informo Segreto della persona, che desidera aggregarsi, ad uno dei Fratelli; e questo ricevuto con ogni segretezza dai Governadori, si deve con ogni esattezza esaminare, se nella persona, che desidera aggregarsi vi concorrano i sopradetti requisiti, e si deve proponere ai fratelli, a fine di esser' ammesso.

III. Stabilito già, che debba proponersi, si deve proponere in giorno di Congregazione a quei Fratelli, che vi si ritroveranno, dovendo passare per gli detti Fratelli la bussola segreta,

mediante la quale, restando ammesso, deve pagare l'entratura in quella somma, che in appresso si dirà, quale ricevuta, il primo Governadore destinerá il giorno della ricezione, non dovendo passare più di quindici giorni.

IV. Nel giorno della ricezione il nuovo Fratello dovrà confessarsi, o almeno comunicarsi nella nostra Congregazione, e di poi vestirsi colla veste della nostra Compagnia, quale se gli approntera, con tutte quelle solennità, e cerimonie, che sono proprie per tal funzione, giusta il nostro Rituale, e da questo giorno, e non prima debba riputarsi Fratello della nostra Compagnia.

V. Benvero però il nuovo Fratello deve far sei mesi di noviziato, e frattanto non gode nè voce attiva, nè passiva, potendo gli Governadori solamente abbreviare detto Noviziato. Ed elassi detti mesi sei, ed avendo conosciuto gli Governadori il Fratello novizio di buon costume, lo debbano di-

chiarare professo, ed ammesso alla voce attiva, e passiva, precedente appuntamento, che si dovrà publicare dal Segretario della Congregazione, ed in questo giorno si scrive il Fratello professo nella Tabella de' Fratelli, e lo stesso dovrà pratticarsi nel caso, che stimassero di abbreviare detto Noviziato. Avvertendosi però, che riguardo alla voce passiva dovrà inviolabilmente osservarsi lo che si è stabilito in appresso.

VI. Nel caso, che li Fratelli Novizj non si portassero nella nostra Compagnia con quella esattezza, che si conviene, e fossero negligenti in osservare le presenti Regole, oppure mancassero per due mesi continui di venire ne' giorni stabiliti nella Congregazione, e veramente si sperimentassero discoli, in tali casi li Governadori debbano licenziarli, con doversi in tale atto pratticare la solennità della Bussola, per eseguirsi quel, che la maggior parte de' Fratelli risolverà.

VII. Nel caso che qualche per-

sona si ritrovasse gravemente inferma, ed in pericolo di morire, per godere non meno le Indulgenze, che gli suffragj della nostra Compagnia, si volesse aggregare nella medesima, li Governadori lo possono ammettere, purchè sia persona conosciuta, e vi concorrano i requisiti di sopra stabiliti senza informo, bussola, o altra solennitá; conchè però debba pagare quanto si richíede per la spesa delle cento Messe, apparato, ed Esequie, senzachè la nostra Compagnia s' interessi in picciolissima somma: ricuperandosi però dalla detta infermità, si debba passar la bussola, vestirsi colla veste della nostra Compagnia, fare il Noviziato, siccome di sopra si è stabilito, e pagar l' entratura, siccome appresso si dirà.

VIII. Essendo antico lodevolissimo costume della nostra Compagnia di aggregare per Fratelli, anche i Bambini, tanto figli de' Fratelli, quanto estranei, poicchè aggregandosi di sì tenera età, e ponendosi sotto il Pa-

trocinio di Maria Santissima, possano allevarsi di ottimi, e santi costumi; e più affezionati alla nostra Congregazione; perciò ciascun Fratello, che vuol fare ascrivere li suoi figli, che non hanno compita la età di anni quattordici, lo debba dire ai Governadori, al di cui arbitrio rimane ammetterli, senza l' informo, bussola, o altra solennità: passando però detta età; o pure non essendo Figli de' Fratelli, debba nella di loro ammissione precedere informo, bussola, e quanto di sopra si è detto.

IX. Si avverte però, che tutti questi figliuoli, che si riceveranno per Fratelli, o sieno figli de' Fratelli, o estranei non godono voce nè attiva, ne passiva, sino a quando non averanno compita la età di anni diciotto.

X. Circa la entratura, che debbono pagare i nuovi Fratelli si determina, che sino alla età di anni quattordici li figli de' Fratelli non pagano entratura, e quei, che non sono figli

de' Fratelli debbano pagare la entratura ad arbitrio de' Governadori, quale non debba esser meno di carlini venti.

XI. Dagli anni quattordici compiti sino alla età di anni quaranta debbano indistintamente tutti pagare ducati dodici, restando in arbitrio dei Governadori rilasciare soli carlini venti, se così stimano, oltrepassando però detta età debbano indispensabilmente stabilire la entratura a proporzione della età, e circa un tal punto debbano vivere oculati, con osservare esattamente quanto si è stabilito. Avvertendosi, che tanto i figli de' Fratelli, quanto i figli degli estranei, e tutti quelli, che in avvenire si riceveranno per Fratelli di qualunqu' età debbano dare carlini dieci di regalo alli Chierici della nostra Congregazione.

XII. Il nuovo Fratello non può occupar la carica di Governadore, Tesoriere, o Segretario, se non prima saranno passati quattro anni, numerandi dal giorno, che si è ricevuto Fratello, e gli altri uffizj due anni.

CAPO VI.

Del Governo della nostra Congregazione.

I. La nostra Congregazione è governata da quattro Fratelli Governadori, li quali in quella hanno il primo luogo, e devono perciò da tutti stimarsi, e venerarsi.

II. Ai soli Governadori spetta il governare la nostra Congregazione, ed amministrare le rendite, e proventi della medesima, con impiegarli in ciò, ch'ê stato solito, ed è necessario pel mantenimento, e secondo l' istituto della detta nostra Congregazione, firmando le polize, e spedendo li mandati, senza il di cui ordine non si può spendere qualsisia somma.

III. Sono in obligo di osservare puntualmente le presenti regole, ed invigilare, che inviolabilmente da tutti si osservino, e che ogni Fratello

adempisca al di lui uffizio, non permettendo, che gli altri s' intromettino in quegli uffizj, che non hanno, di procurare, che i Fratelli vicendevolmente si amino, a fine di evitarsi ogni disturbo, e che tutte le cose caminino col di loro ordine per la maggior gloria del Signore Iddio, e della Vergine Santissima.

IV. Accadendo, che qualche Fratello si ritrovasse in istato bisognoso, (locchè si spera al Signore Iddio, che non voglia giammai accadere) gli Governadori lo debbano soccorrere in quel miglior modo, che si potrà.

V. Nel caso poi, che gli Governadori nell' eseguire tutto ciò, che riguarda il di loro uffizio, ed incumbenza, facessero parità, la medesima si deve dirimere dal Tesoriere, come quello, che immediatamente occupa il primo luogo appresso di essi, ed in mancanza del Tesoriere, dal Segretario, per la di cui mancanza dal Sa-

cristano Maggiore, ed anche questi mancando dal Fratello Decano.

VI. Incorrendo taluno de' Fratelli in qualche difetto così di quelli accennati nel capo I. delle presenti Regole, come di qualsivoglia altra specie (locchè si spera, che non voglia accadere) lo debbano segretamente, e con tutta la carità avvertire, sfuggendo di fare l' avvertimento in publico (locchè unicamente potranno fare, qualora la mancanza fosse publica), dopo averlo più volte ammonito, che non deve esser meno di tre volte, dimostrandosi ostinato, ed incorrigibile, o pure si sperimentasse impertinente, o discolo; in tal caso si debba cassare, con dover precedere l' atto della bussola, colle solennità di sopra descritte, ed in caso, che non restasse escluso colla bussola, in tal caso resti il Fratello privo di voce attiva, e passiva, e di tutt' i sussidj spirituali, e temporali, ed anche della privazione de' funerali per un anno.

VII. Trattandosi di fare qualsisia avvertimento al Fratello, ciascun Governadore non lo possa fare da se, senza il parere degli altri.

VIII. Se il Fratello, essendo la prima volta avvertito della maniera di sopra stabilita, non accettasse la esortazione con umiltà, in detto caso immediatamente si debba cassare, precedenti le dette solennità.

IX. Ma siccome ogni Fratello è obligato di rispettare i Governadori, così essi devono far conto di tutti, considerando, che tutti sono Fratelli della nostra Congregazione.

X. Se qualche Fratello, che tiene uffizio nella nostra Congregazione, per sue indisposizioni, o per qualsivoglia impedimento non potesse assistere; affinchè non si manchi al detto uffizio, si può dalli Governadori, durante detto impedimento, destinare altro Fratello.

XI. Quantunque tutti quattro i Governadori sieno eguali circa il go-

verno, e l'onore; nondimeno il primo luogo lo deve occupare il primo Governadore, il quale dentro la Congregazione tiene il campanello avanti, e nell' esequie, ed in ogni altra funzione porta il bastone; per la di cui mancanza si tiene il campanello, e si porta il bastone dagli altri Governadori da grado in grado.

XII. Il governo dura un' anno, il quale principia dal primo del mese di Gennajo, e termina all' ultimo di Dicembre. Bensì gli quattro Governadori si possono confermare, concorrendo la maggior parte dei Fratelli.

XIII. Compito, che averanno i Governadori il di loro governo, debbano dar conto della di loro amministrazione, nella maniera, che in appresso si dirà.

CAPO VII.

Della elezione de' Governadori.

I. L'affare di maggior importanza della nostra Congregazione è la elezione de' Governadori. Quindi nella medesima ciascun Fratello si spogli di ogni passione, e rispetto umano, e raccomandandosi prima al Signore Iddio, ed alla Vergine SS., impetrando il di loro ajuto, procuri di eligger persone idonee, e capaci a sostenere una tal carica.

II. Pel buon regolamento della medesima elezione non vi devono intervenire quei Fratelli figliuoli, che non hanno compita la età di anni diciotto, non dovendosi loro fidare un' affare di tanta importanza.

III. Come parimente, nella elezione de' Governadori, non debbano dar voto i Fratelli Novizj, e tutti li Fratelli contumaci.

IV. Per poter essere eletto un Fratello per Governadore debba avere quattro anni compiti di Congregazione, non deve esser contumace, nè debitore della nostra Congregazione, oppure essendo stato altre volte Governadore, abbia, dopo il rendimento de' conti, ottenuta la debita liberatoria: nè sia consanguineo, o affine de' Governadori precedenti sino al terzo grado inclusive *de jure Civili*, e finalmente debba essere di età di anni trenta compiti, e per esser primo Governadore deve aver anni trentacinque compiti.

V. Comechè circa il presiedere li Governadori devon' occupare i luoghi, secondo l' antichità della Congregazione, perciò nello eliggersi li medesimi si devono situare secondo la di loro anzianità; a quale oggetto dal Fratello Segretario si formerà una nota di tutt' i Fratelli, che possono esser eletti Governadori, a tenore de' requisiti di sopra stabiliti, giusta l' anzianità.

VI. La elezione de' Governadori seguirà nella penultima Domenica del mese di Dicembre, nella quale dopo essersi fatti li soliti Esercizj, e celebrata la Santa Messa si reciterà l' Inno *Veni Creator Spiritus* colla sua Orazione, restando tutt' i Fratelli a sedere ne' di loro rispettivi luoghi. Se n' entreranno nella nostra Sacristia li quattro Governadori, Tesoriere, e Segretario, ove seduti, e chiusa la porta della medesima, si chiameranno separatamente uno dall' altro tutt' i Fratelli, giusta l' ordine dell' anzianità, e ciascuno darà il suo voto, eliggendo li quattro Fratelli per Governadori, e si noteranno dal Segretario, e terminati li respettivi voti, daranno i di loro voti i quattro Governadori, Tesoriere, e Segretario, i quali hanno due voti per ciascuno, di poi si fà lo scrutinio, e quei quattro Fratelli, che averanno avuti più voti, resteranno eletti per Governadori, ed usciti dalla Sacristia, il Segretario publiche-

rà la elezione de' quattro Governadori eletti, e si canterà il *Te Deum*. Avvertendosi però, che sortendo parità di voti, si dirimerà colla sorte in publica Congregazione.

VII. Li quattro Governadori, dopo essere stati eletti, si uniranno, e faranno il Tesoriere, Segretario, e Sacristano Maggiore, con due altri Compagni Sacristani, secondo la di loro anzianità, Maestro de' Novizj, Fiscale, due Maestri di cerimonie, due Inferemieri, due Portinaj, ed altri Uffiziali, che occorreranno crearsi, e tutti piglieranno possesso nel primo di Gennajo dell' immediato anno susseguente.

CAPO VIII.

Dell' Uffizio del Tesoriere.

I. Il Fratello Tesoriere, il quale occupa il primo luogo appresso gli Governadori, à il carico di esiggere tutte le mesate, ed entrature dalli Fratel-

li, a' quali consegnerà per di loro cautela le cartelle da lui soscritte, con notare le stesse mesate nel libro grande, ove sono tutt' i Fratelli descritti, che presso di lui si conserva; e nel mese di Dicembre deve pagare tutte l' enunciate mesate, ed entrature esatte in tutto l' anno per mezzo di publico Banco, insieme colle rispettive note, così delle mesate, ed entrature esatte, come de' Fratelli rimasti contumaci, ai Signori Governadori, da' quali si gireranno al nostro Razionale, a cui consegneranno ancora le dette note, il quale tiene il carico di esigger tutte l' entrate della nostra Congregazione, e di fare tutt' i necessarj pagamenti, precedente di loro mandato, e nella fine di ciascun' anno formare distinto Conto dell' introito, ed Esito, a fine di consegnarsi al Canonico Deputato dal nostro Arcivescovo ed ai due Fratelli Razionali per rivedersi, dai quali, dopo averlo esaminato, e riveduto, si spedirà la li-

beratoria ai Signori Governadori per loro cautela.

CAPO IX.

Dell' Uffizio del Segretario.

I. Il Segretario sederà appresso il Tesoriere, e sarà suo obbligo di registrare in un libro tutte le Conclusioni, appuntamenti, ed ogni altro, che occorrerà.

II. Tanto in tutte le funzioni solite farsi quanto semprecchè occorrerà di convocare i Fratelli, dovrà mandare i biglietti di avviso intorno, ed invigilare, che i Chierici sieno puntuali in avvisarli: deve parimente poner nella Tabella tutt' i Fratelli, e farne un' altra, dove noterà li Governadori, e quei Fratelli, che occupano gli altri uffizj.

III. È suo peso eseguire locchè stabilito dalli Governadori, leggere nella Congregazione qualche libro spiri-

tuale, e se occorrerà, dovrà leggere in publico le presenti Regole, e nella ricezione de' nuovi Fratelli, e sempre, che occorrerà, dovrà portare intorno la bussola.

CAPO X.

Dell' Uffizio del Sacristano maggiore, e suoi Compagni.

I. Il Sacristano maggiore tiene due altri compagni Sacristani, questi debbono badare, che la nostra Congregazione sia mantenuta con polizia in tutte le cose, e specialmente nelle biancherie; Nelle giornate di Congregazione devono esser i primi a venire per cacciare tutte le suppellettili, che bisogneranno, fare adornare gli Altari dai nostri Chierici, ordinar loro tutto ciò, che occorre, ed essere gli ultimi ad uscire, dopo aver fatto registrare il tutto. Al solo Sacristano maggiore nel principio di ciascun' anno si

devono consegnare con inventario, affinchè diligentemente custodisca, tutti gli argenti, gioje, oro, suppellettili, e cere, tenendo presso di se le chiavi, andando a suo carico la custodia di quanto di sopra si è detto, dovendo ancora invigilare, che gli altri Sacristani assistano, che i nostri Chierici adempiscano al loro dovere, e serrino con tutta esattezza la nostra Congregazione.

II. È obbligo del solo Sacristano maggiore invigilare, che si celebrino tanto tutte quelle Messe, di cui presentemente ne tiene obbligo la nostra Congregazione, quanto quelle, che in appresso saranno lasciate alla medesima.

CAPO XI.

Dell' obligo del Maestro de' Novizj.

I. Spetta al Maestro de' Novizj invigilare sopra i Fratelli Novizj, con informarli dell' obligo, che loro assiste, come Fratelli della nostra Congregazione, e come Novizj, secondo si è stabilito nelle presenti Regole.

II. Il Maestro de' Novizj unitamente col Maestro di cerimonie devono assistere, quando si vestono li nuovi Fratelli.

III. Accadendo, che il Novizio inciampasse in qualche difetto, il Maestro de' Novizj lo deve con tutta la carità ammonire, e conoscendo, che l' ammonizione è riuscita infruttuosa, deve il tutto parteccipare ai Governadori, affinchè possano prender quegli espedienti, che stimeranno proprj, siccome di sopra si è detto.

CAPO XII.

Dell' Uffizio del Fiscale.

I. L'obligo del Fiscale è d'invigilare per la osservanza delle presenti regole, e che non si facesse alcuna innovazione circa la forma delle medesime. Quindi occorrendogli dire qualche cosa ai Governadori, lo faccia in segreto, senz' alcuno strepito, e con rispetto, considerando, che quelli sono i Superiori della Congregazione.

II. Il Fiscale indispensabilmente è in obligo intervenire nelle Congregazioni, così generali, come particolari, che forse si convocano dai Governadori, e quando si proporrà la ricezione dei nuovi Fratelli, con essere anche inteso della entratura, che pagano, affinchè possa invigilare, che il tutto riesca, secondo lo stabilimento delle presenti regole, e non si faccia cosa a quelle contraria, e di pregiudizio alla Con-

gregazione, o ai Fratelli. Non ritrovandosi però qualche volta nella Congregazione, per quel solo atto debba supplire il Fratello più antico, potendo egli solo in publico opponersi, bensì con tutto il rispetto, restando espressamente vietato ad ogni Fratello ciò fare in publico.

III. Il Fiscale non può in conto alcuno ingerirsi nell' amministrazione, e governo della nostra Congregazione, locchè unicamente spetta ai Governadori, sempre però, che da essi si osservino le presenti Regole, nè si faccino cose a quelle contrarie.

CAPO XIII.

Dell' Uffizio de' Maestri di Cerimonie.

I. L'Uffizio de' Maestri di cerimonie è il più necessario nella nostra Congregazione. È loro carico far sedere i Governadori, Tesoriere, Segre-

tario, e Sacristani, ognuno di essi nel suo proprio luogo, e quando si recitano gli officj, debbono invigilare, che le lezioni si dicano da' Fratelli, giusta l' anzianità.

II. Nelle funzioni solite farsi, ed Esequie, devono invigilare, che la nostra Compagnia comparisca in publico con tutto il buon' ordine; e devono anche assistere insieme col Maestro de' Novizj al nuovo Fratello nella funzione della ricezione, ed il tutto devono esercitare sempre colla dipendenza dai Governatori.

CAPO XIV.

Dell' Uffizio degl' Infermieri.

I. L' Uffizio degl'Infermieri è di andare a visitare il Fratello infermo con atti di carità, e con amorevolezza; consolarlo a soffrire con ogni pazienza la infermità, che il Signore Iddio gli

ha mandata. Daranno subito notizia ai Governatori del Fratello infermo, affinchè avvisino tutt' i Fratelli di visitarlo, essendo strettissimo obligo di ogni Fratello visitar i Fratelli infermi.

CAPO XV.

Dell' Uffizio de' Portinaj.

I. Li Portinaj sedono vicino la porta, nè devono permettere, che altri, quali non sono Fratelli, entrino nella Congregazione, ancorchè volessero parlare a qualche Fratello, ma sono in obligo farlo chiamare da uno de' nostri Chierici, affinchè esca fuori della Congregazione a discorrere.

II. Sono in obligo ancora i Portinaj esser li primi a venire in Congregazione, ed a ricordare ai Fratelli la frequenza, se vedono, che in quella manchino.

CAPO XVI.

Come debba regolarsi la precedenza nella Congregazione.

I. Nel sesto Capo si è stabilito, che quantunque li quattro Governadori sì nel Governo; che nell' onore fossero uguali; nondimeno la precedenza, ed il primo luogo spetta, e viene occupato dal primo Governadore, il quale dentro la Congregazione tiene il campanello avanti, nell' Esequie, ed in ogn' altra funzione porta il bastone; per la di cui mancanza subentrano gli altri da grado in grado.

II. Mancando però tutti quattro i Governadori subentra il Tesoriere, per la di cui mancanza spetta al Segretario, di poi al Sacristano Maggiore, indi al Fratello Decano, e mancando anche questo, agli altri Fratelli, secondo l' anzianità.

III. Avvertendosi ancora, che ogni

cosa la quale sia di onore, o riguardi precedenza tra' Fratelli dopo le sopradette persone, deve regolarsi, secondo l' anzianità.

CAPO XVII.

Dell' Uffizio de' Razionali, e come devonsi eliggere.

I. Due Fratelli, che si chiamano Razionali, o sieno Revisori de' Conti, devono ogni anno esaminare li conti dell' amministrazione fatta dai Governadori, ai quali devono spedire la liberatoria, o la condanna.

II. Questi due Razionali si eliggono ogni anno dai Fratelli della stessa maniera, come si eliggono i Governadori.

III. Per Razionali non possono esser eletti quei Fratelli, che sono contumaci, o debitori della nostra Congregazione, quali essendo stati altre volte Governadori, ed avendo ammini-

strato le sue rendite, e beni, abbiano, dopo il rendimento de' conti ottenuta la liberatoria; e che non sieno Congiunti, o Affini de' Governadori sino al terzo grado inclusive, *de jure civili*, e con osservarsi ancora quanto si è detto nel capo VII. circa la elezione de' Governadori.

CAPO XVIII.

Dell' Esequie, e de' Fratelli.

I. Morendo qualche Fratello non contumace, gli di lui Congiunti devono mandare quella somma che dovea, pel di cui ritardato pagamento non è incorso nella contumacia, secondo sta stabilito nel Capo III., ed avendo ciò adempito, si avviseranno i Governadori, e col di loro ordine dal Sacristano Maggiore si disporrà tutto il bisognevole, e si darà principio alla celebrazione delle cento Messe, e si fa-

ranno avvisare tutt' i Fratelli con prescriver l' ora stabilita per l' esequie, essendo rigoroso obligo di tutti intervenirvi, dovendo pur anche tutt' i Fratelli, vestirsi, e spogliarsi nella stanza della Congregazione, siccome nel Capo I. si è detto.

II. Nell' Esequie del Defonto Fratello vi deve intervenire il solo accompagnamento della nostra Compagnia, ed immediatamente appresso il Feretro anderanno solamente il primo Governadore, che porterà il bastone insieme col secondo, ed essendo i Fratelli di numero dissuguale, anche il terzo Governadore; sosterranno però li fiocchi della coltre gli altri Governadori, Tesoriere, Segretario, Sacristano Maggiore, e gli altri Fratelli, secondo l'anzianitá, fra quali un Fratello Sacerdote, tuttocchè non goda l' anzianità, a fine di uffiziare, che si destinerà dalli Governadori, quali devono ancora destinare un Fratello per portare il Confalone.

III. Avvertendosi, che nelle so-

predette Esequie sono in obligo i Fratelli, e quando vanno a prendere il Cadavere, e quando ritornano col medesimo, dire l' Officio de' Morti, e si devono puntualmente osservare tutte quelle cerimonie solite pratticarsi dalla nostra Compagnia.

IV. Siccome parimente si deve cantare due volte il *Libera*, una da quelli, che sosterranno i fiocchi della Coltre nella Casa del Defonto, e l' altra dalla intera Compagnia nella Chiesa; essendo altresi lontana la Casa del Defonto, o la Chiesa, ove forse si è lasciato (nel di cui caso si deve osservare quanto di sopra si è stabilito) si deve andare colle Carrozze.

V. Se i Congiunti del Defonto Fratello volessero far accompagnamento di altre persone, quantunque nobili, o che forse quelle dovessero intervenirvi, e si volesse dalle medesime sostenere i fiocchi della Coltre, ed andare dietro la nostra Compagnia, non vi debba intervenire, ed associarlo, e

solamente sarà obligata far celebrare
le cento Messe, e sommistrargli l' e-
quivalente dell' apparato, siccome di
sopra si è detto. Bensì essendo Mini-
stro vi debba intervenire la nostra Com-
pagnia; con che però sei Signori Mi-
nistri dovranno sostenere li fiocchi del-
la coltre, accosto de' quali dovranno
andare sei Fratelli colle torce accese
in mano, ed immediatamente dopo il
Feretro dovranno andare li Signori Go-
vernadori della nostra Congregazione
della maniera di sopra stabilita, sic-
come vien pratticato da altre nobili
Congregazioni, in esecuzione de' Reali
ordini.

CAPO XIX.

Dell' Esequie amore Dei, e come si devono ricevere.

I. La nostra Compagnia esercita quella pia opera di sepellire per puro caritatevol' atto quei poveri defonti, le di cui case non hanno modo di potergli fare l' Esequie al di loro miserabile stato conveniente; quale pia opera è tanto commendata dalla Sacra Scrittura nel vecchio Tobia, come leggesi nel libro del medesimo a cap. II.

II. Questa pia opera, come quella, che non è dell' istituto della nostra Congregazione, siccome sin' ora si è praticato esercitarsi dalla nostra Compagnia colle sole, e spontanee limosine, che si riscuoteranno, senza interessare in picciolissima somma la nostra Congregazione, le di cui rendite unicamente devono impiegarsi in quelle opere, che sono del suo istitu-

to : quindi devonsi fare le dette Esequie a proporzione delle limosine, ed in quei tempi , e giorni, che la nostra Compagnia non stà impedita , o applicata nell' esercizio delle sue proprie opere, e specialmente di quelle funzioni solite farsi dalla nostra Congregazione; dalla quale solamente per detta opera pia si somministrano tutte quelle cere , che occorrono per dette Esequie de' poveri.

III. Pel mantenimento di questa pia opera si è eretto nella nostra Congregazione un particolar Monte , in cui si ascrivono non solamente quei Fratelli, che ne averanno il desiderio, ma anche quelle Benefattrici, che vogliono nel medesimo aggregarsi , pagando quella limosina , che a loro piacerà, non dovendo però essere meno di carlini sei l' anno.

IV. Per le anime di tutti questi Fratelli Montisti , Benefattrici , e di tutt' i poveri sepelliti per carità, dalla nostra Compagnia nella quarta, o quin-

ta Domenica di ciascun mese, non impedita si reciterà l'intiero Officio de' Morti, come altresì nella ottava de' morti di ciascun'anno nella nostra Congregazione si celebrerà un' Anniversario, nella di cui mattina si celebreranno venti Messe colla limosina di grana 15. l'una, e si reciterá un'altro intiero Officio de' Morti: accadendo però la morte di ciascun Fratello Montista, o di qualche Benefattrice; immediatamente se gli faranno celebrare venti Messe colla limosina detta di sopra; aumentandosi però il Monte, si aumenteranno le dette Messe.

V. Questo Monte si governa, ed amministra dalli stessi Governadori della nostra Congregazione, ancorchè non fossero Montisti, e le rendite del medesimo le devono impiegare primieramente nella celebrazione dell' enunciate Messe, dipoi nell' Esequie, spettando unicamente il ricevere, ed ammettere le medesime ai soli Governadori, quali devono dividersi un mese per

ciascuno, con principiarsi dal primo Governadore. Deve peró precedere la fede *in scriptis* del Parroco della morte del povero, in cui deve spiegarsi, che sia morto munito de' SS. Sagramenti, ed abbia fatto elezione di sepoltura, e che per la povertà non siavi modo di sepellire il cadavere.

VI. Quindi essendo richiesta la nostra Compagnia per la carità di qualch' Esequie, purchè non sia impedita, siccome di sopra si è detto, il Governadore mensuale in piedi della enunciata fede deve dare l'ordine *in scriptis*, senza il quale non si può appuntare l' Esequie.

VII. Altresì spetta ai Governadori non solamente determinare la limosina, che si deve lasciare nelle case de' defonti poveri, che lasciano famiglia, non dovendo oltrepassare la somma di carlini dieci, ma anche di destinare la Chiesa, dovendosi sempre eliggere la più vicina.

VIII. Devono ancora li Gover-

nadori destinare un Fratello Montista per Deputato, della di cui incumbenza nel seguente Capo si parlerá.

IX. E circa l' Esequie si deve osservare quanto di sopra si è stabilito in ordine all' Esequie de' Fratelli; avvertendosi solamente, che non si sostengono i Fiocchi della Coltre, e non si canta il *Libera* nella Casa del defonto povero.

CAPO XX.

Dell' Uffizio del Deputato dell' Esequie Amore Dei.

I. Spetta al detto Deputato di riscuotere le limosine del Monte, essendo di quelle semplice depositario, di conservarle, e di spenderle con ordine dei Governadori, come parimente deve, semprecchè ne riceverà l'ordine del Governadore mensuale, appuntare l'Esequie, far avvisare i Fratelli, e fa-

re quelle spese, che sono necessarie, secondo l' ordine, che averà dalli Governadori.

II. Deve tenere presso di se due libri, in uno de' quali noterà l' introito, ed esito, e nell' altro tutti quei, che saranno sepelliti per carità dalla nostra Compagnia, descrivendosi il nome, e circostanze del defonto, e se era conjugato, ed il giorno, e la Chiesa, ove si è sepellito, dovendo altresì conservare tutte le fedi de' Reverendi Parrochi.

III. Nel giorno delle sopradette Esequie non intervenendo li quattro Governadori, Tesoriere, e Segretario, circa di portare il bastone, ed altre preeminenze, spetta al Sacristano Maggiore, e di poi agli altri, giusta l'ordine dell' anzianità, siccome di sopra si è detto nel Capo XVI., ma devono il tutto regolare unitamente col detto Fratello Deputato.

Congregati precedente chiamata generale i sotto-nominati Signori Fratelli della nostra Real Compagnia de' Bianchi del SS. Rosario nella Chiesa di S. Maria della Carità, per parte de' Signori del Governo della medesima si è loro fatto riflettere, che essendo stato antico sistema della medesima Real Congrega di far girare un libro per mezzo da' nostri Chierici nella morte di ciascun Fratello, ed anche in quella delle Signore Sorelle, posteriormente aggregata alla nominata nostra Real Compagnia, ove ciascuno de' nostri Confratelli, e Sorelle segnavano la messa in suffragio del Fratello, o Sorella defunta, e ciò indipendentemente dell' obligo delle messe, a cui è tenuta la nostra Congregazione nelle morti de' Fratelli, e Sorelle giusta le nostre Regole; questo sistema menava seco de' molti inconvenienti, per effetto di cui mal agevole, e difficile si rendea l' esazione, tanto più ora, che la nostra adunanza trovavasi in numero accresciuta, per

tali motivi si è progettata la cessazione dell' antico sistema, adottandosi un novello più adatto, regolare, ed espedito, cioè di stabilirsi un monte, ove fissata una certa annuale corrisponsione, quella si fosse contribuita da ciascun Fratello, e Sorella in suffragio delle anime de' defonti Fratelli, e Sorelle. Quale progetto essendosi proposto a' cennati Signori Fratelli, essi l' han trovato regolarissimo, ed opportuno in tutta la sua estensione, e quindi con pieni suffragj si è stabilito lo che siegue.

I. Dal primo Gennaro del corrente anno 1824 in poi s' intenda cessato l' antico sistema dinanzi spiegato del giro del libro delle messe, a cui ciascun Fratello, e Sorella contribuiva nella morte de' Confratelli, e Sorelle defunte.

II. All' antico sistema debba rimaner sorrogato il novello, ergendosi un Monte, ove ciascun Fratello, e Sorella contribuirà l' annuale somma di carlini sei da impiegarsi in celebrazione di messe in suffragio de' Fratelli, e Sorelle, che trapasseranno nell' anno.

III. Il sudetto Monte s' intenda attivato dal primo Gennaro 1824. in avanti, e la contribuzione sarà pagata nel mese di Novembre del detto anno, e così in avvenire.

IV. Il Fratello, e Sorella, che non si rende contumace nell' adempimento di tale contribuzione come sopra fissato, parteciperà nella sua morte dei suffragj derivanti da tal monte.

V. Tale contribuzione s' intende volontaria. Ella è indipendente dal sussidio, a cui ciascun Fratello, e Sorella son tenuti di pagare, per ricevere i benefizj spirituali, e temporali giusta il capitolo IV. delle nostre regole.

VI. La contumacia del Monte non è comune colla contumacia di Congregazione. Il Fratello, o Sorella godrà de' suffragj o del Monte, o della Congregazione ove però non si trovi contumace per l' uno, o per l' altro ramo.

VII. A que' Signori Fratelli, e Sorelle, che si ascriveranno ad un tal Monte, in tempo del pagamento, che

essi faranno, sarà loro rilasciato un riscontro firmato dal nostro Tesoriere uguale a quello, che si da nella riscossione delle mesate de' Signori Fratelli, e Sorelle.

VIII. Accadendo la ricezione di Fratelli, o Sorelle nel decorso dell' anno dovranno essi ascriventi a tal Monte pagare la prima annata de' carlini sei nell' atto del pagamento della loro entratura, che starà in luogo della prima esazione regolare di quell' anno, che si ascriveranno.

Data lettura de' presenti Articoli ad essi Signori Fratelli intervenuti, gli stessi l' hanno interamente approvato, ed i Signori, del Governo hanno me sottoscritto funzionante da Segretario a questo atto (per deliberazione della Banca per non essere intervenuto il Fratello Segretario) incaricato, perchè ne avessi disteso formale conclusione, siccome al presente ho adempiuto.

I nomi de' Signori Confratelli in tale sessione generale intervenuti sono i seguenti.

D. Emanuele de Rossi
D. Nicola de Georgio
D. Vincenzo Volpicelli
D. Gabriele Linguito
} Governadori.

D. Onofrio de Falco - Tesoriere
Cav. D. Gherardo Robertoni.
D. Gaetano Calà.
Cav. D. Alessandro Schipani.
Cav. D. Carlo Diaz.
Barone D. Luigi Corbi.
D. Antonio Piccirillo.
D. Gio. Giuseppe Torre.
D. Raffaele d' Andria.
D. Matteo d' Ajello.
D. Domenico Gargiulo.
D. Antonio Andreani.
D. Francesco Saverio Tozzoli.
D. Giuseppe Grimaldi.
D. Michele del Giudice.
D. Camillo de Curtis.
D. Giacinto Spasiano.
D. Giacinto Troysi.
D. Cherubino de Meo.
Colonnello D. Giuseppe Castellano.
D. Salvatore Porcelli.

D. Nicola Garofalo.
D. Carlo Zezza.
D. Giacinto Cipriani.
D. Gaetano Ruggiero.
D. Gabriele Gallucci.
D. Cesare de Ruggiero.
Cav. D. Francesco Bonito.
D. Ciro de Altenii.
D. Francesco Santorelli.
D. Gaetano Rota.
Cav. D. Francesco de Licteriis.
D. Michele de la Bella.
D. Michele Baffi.
D. Gaspare de Morcato.
D. Giuseppe de Georgio.
D. Tomaso Bucci.
D. Roberto de Rossi.
D. Francesco Ghezzi.

Dalla nostra Real Compagnia dei Bianchi del SS. Rosario nella Chiesa della Carità li 25. Gennaro 1824.

Luigi D' Ancora Fratello funzionante da Segretario - Per copia conforme - Carlo Forquet Fratello Segretario.

TAVOLA

DE' CAPITOLI,

Che si contengono nelle presenti Regole.

